

= STATUTO =

**Articolo 1- Denominazione - sede - durata**

L'"Associazione di Pubblica Assistenza Volontaria Croce Bianca Verona OdV - Ente del Terzo Settore" ha sede in Verona, Piazza Bacanal n. 7.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

**Articolo 2**

**Ambito di operatività**

L'Associazione non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto.

L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

**Articolo 3**

**Scopi dell'Associazione**

L'Associazione è autonoma, apartitica e aconfessionale; non ha scopo di lucro ed esclude la divisione di utile fra i soci.

Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

L'Associazione si ripromette di contribuire allo sviluppo della società civile e al conseguimento del pubblico interesse oltre a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attivando un'organizzazione tesa a:

- a) Interventi sociali;
- b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- c) Prestazioni socio-sanitarie;
- d) Protezione civile.

In particolare l'associazione svolge le seguenti attività:

- 1) soccorrere i colpiti da malore, i feriti e gli ammalati trasportandoli alle loro abitazioni, agli ospedali o ad istituti di cura;
- 2) compiere interventi di assistenza sanitaria, di pronto soccorso sanitario e di trasporto ammalati;
- 3) sviluppare al proprio interno l'organizzazione tecnica ed operativa di mezzi e personale;
- 4) promuovere nuove attività connesse con le attività primarie, purché rientranti nel più ampio concetto di servizio di interesse pubblico e di utilità sociale.

Il servizio per il raggiungimento degli scopi sociali è svolto da soci che volontariamente aderiscono all'Associazione, la quale può avvalersi dell'apporto dei membri di altri Enti o Associazioni con fini analoghi nel campo socio-sanitario, formalizzando rapporti di collaborazione.

L'Associazione può inoltre promuovere, anche in via sperimentale, nuove forme di servizio sociosanitario, purché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria e nell'ottica del privato sociale non speculativo.

L'Associazione può auto-organizzarsi adottando, a cura del Consiglio Direttivo, un Regolamento di Servizio che non può derogare dalle norme statutarie, e deve essere meramente attuativo delle decisioni dell'assemblea.

L'Associazione per quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto fa espresso richiamo a quanto sancito dal D.Lgs. 117/2017.

**Articolo 4**

**Soci**

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi

fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

La mancata ammissione deve essere motivata.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:- i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; - i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;- i soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti.

Tutti i soci hanno diritto a:- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;- candidarsi per ricoprire le cariche associative;- partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

## **Articolo 5**

### **Perdita dello status di socio**

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima. Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni. In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;- non abbia ottemperato alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'associato potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **Articolo 6**

### **Organi sociali**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

- l'Organo di controllo
- il Revisore legale
- il Collegio dei Probiviri

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del C.C.

## **Articolo 7**

### **Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;- approva entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;- elegge i membri del Consiglio Direttivo;- elegge i membri dell'Organo di Controllo e il Revisore Legale;- elegge i membri del Collegio dei Probiviri;- approva i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo e le loro modifiche;- delibera in ordine all'esclusione dei soci;- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione entro il mese di aprile, con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante affissione all'Albo sociale o mediante invio di avviso scritto, o per fax, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione.

In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L'intervento in assemblea può essere consentito con mezzi di telecomunicazione o per corrispondenza o per via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e lo stesso possa avere conoscenza dello svolgimento dell'assemblea e della documentazione presentata agli associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 (un decimo) degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono essere ammessi a partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi,

dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei soci iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la delibera di scioglimento e liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta.

Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

Sono considerati soci coloro che risultano iscritti nel libro soci dell'Associazione al decimo giorno antecedente la data dell'Assemblea.

I verbali di Assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti. I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

## **Articolo 8**

### **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un massimo di 15 (quindici) eletti dall'Assemblea dei soci.

Può assumere l'incarico di Consigliere chi non abbiano subito condanne penali o abbia in corso procedimenti di natura penale.

Il Consigliere decade dall'incarico nel caso sia sottoposto a procedimenti penali non colposi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;- deliberare sulle domande di nuove adesioni;- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 (un terzo) dei componenti ne faccia richiesta.

Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 9**

##### **Presidente**

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

#### **Articolo 10**

##### **Organo di Controllo e Revisore legale dei conti**

##### **artt. 30 e 31 del D.Lgs 117/17**

L'Organo di Controllo, **anche monocratico**, è nominato nei casi e con le modalità previste dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

I componenti sono scelti tra soggetti, soci o terzi, dotati dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti dalla legge e durano in carica quattro anni.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione;
- verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il suo concreto funzionamento;
- monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta la conformità del bilancio sociale alle disposizioni normative, quando obbligatorio;
- può assistere alle riunioni degli organi sociali e svolgere ispezioni e controlli, chiedendo notizie agli amministratori.

L'Organo di Controllo esercita anche la revisione legale dei conti, qualora siano superati i limiti previsti dall'art. 31 CTS, purché composto da revisori legali iscritti

nel relativo registro.

Nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti, o un Collegio di Revisori legali, iscritti nel registro dei revisori legali, con incarico di revisione legale della contabilità dell'Associazione, che dura in carica 4 anni.

#### **Articolo 11**

##### **Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti. Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi.

Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

#### **Articolo 12**

##### **Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- . dal fondo di dotazione iniziale, che ammonta ad Euro 15.000 (quindicimila);
- . da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- . da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- . da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

#### **Articolo 13**

##### **Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:- quote associative annuali se previste dal Consiglio Direttivo;- contributi degli aderenti e/o di privati;- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;- contributi di organismi internazionali;

- reddito derivanti dal. patrimonio di cui all'art.12

- rimborsi derivanti da convenzioni;- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/17.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

#### **Articolo 14**

##### **Bilancio d'esercizio**

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di Aprile di ogni anno.

É fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/17.

#### **Articolo 15**

##### **Liquidazione e devoluzione del patrimonio**

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di

almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'eventuale patrimonio residuo, sarà devoluto salvo diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/17.

#### **Articolo 16**

##### **Disposizioni generali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Firmato: Verga Pier Luigi

**Firmato: Paolo Broccoli (Sigillo)**